

Delib. n. 422 del 12-02 al 27-02-2016



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA MESSINA**

VERBALE CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2016

OGGETTO: Istanza del cittadino Imbesi Saverio datata 12/01/2016 e successiva datata 15/01/2016, relativa a presunta causa di incompatibilità del Consigliere Imbesi Salvatore per lite pendente. Esame atti.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di Febbraio
alle ore 12,30 il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Cognome Nome P A Cognome Nome P A

1	ABBATE	GIUSEPPE	x		16	MARZULLO	NICOLA	x	
2	ALOSI	ARMANDO		x	17	MIANO	SEBASTIANO S.	x	
3	AMOROSO	ANTONIETTA	x		18	MIRABILE	VENERITA A.	x	
4	BONGIOVANNI	DAVID	x		19	MOLINO	CESARE	x	
5	BUCOLO	EMANUELE	x		20	NANIA	ALESSANDRO	x	
6	CAMPO	RAFFAELLA	x		21	NOVELLI	ANTONINO	x	
7	CUTUGNO	CARMELO	x		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	x	
8	GITTO	GIOSUE'	x		23	PINO	ANGELITA		x
9	GIUNTA	CARMELO	x		24	PINO	GAETANO	x	
10	GRASSO	CATERINA	x		25	PINO	PAOLO		x
11	ILACQUA	DANIELA	x		26	PIRRI	LIDIA	x	
12	IMBESI	SALVATORE	x		27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	x	
13	LA ROSA	GIAMPIERO	x		28	SAIJA	GIUSEPPE		x
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO	x	
15	MAMI'	ANTONIO D.	x		30	SCOLARO	MELANGELA	x	

PRESENTI N. 26 ASSENTI N. 4

Assume la presidenza il Dr. Abbate Giuseppe nella qualità di presidente il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Alligo Santi

Sono presenti per l'Amministrazione: il Sindaco e gli Assessori.

IL PRESIDENTE, accertato il numero legale dei presenti, alle ore 12,30, dichiara aperta la seduta. Invita il Consiglio ad osservare un minuto di silenzio per la morte della madre del dipendente, messo comunale, Perdichizzi Carmelo.

IL CONS. ILACQUA presenta una interrogazione in merito all'articolo apparso sulla stampa dove veniva denunciato un presunto disservizio nella fornitura dei pasti in una scuola materna. A sostegno dell'infondatezza della notizia porta a conoscenza del Consiglio il lavoro svolto dalla seconda commissione sul servizio mensa.

L'ASS. TORRE rileva che quanto successo ieri la lascia meravigliata perchè nemmeno lei ha capito il motivo di quelle dichiarazioni sulla stampa da parte dei Consiglieri Pino Paolo e Cutugno. Evidenzia che in merito alla mensa non ha mai avuto manifestate rimostranze da parte del Dirigente scolastico e a seguito dell'articolo sulla mensa si è recata in quella scuola assieme al dirigente del settore e al responsabile della ditta per verificare la fondatezza delle lamentele ed il personale interpellato ha smentito quanto apparso sulla stampa. Aggiunge che l'unica cosa che è successa è che il giorno precedente all'articolo per un errore di trascrizione è stato letto un numero in maniera errata per cui vi è stato un ritardo nella consegna di alcuni pasti, ma non certo quello che è stato riportato sulla stampa. Si dichiara amareggiata perchè si è sempre mostrata aperta al dialogo e avrebbe preferito che i problemi gli venissero rappresentati diversamente. Aggiunge che il servizio mensa ha lasciato scontenti perchè il calo del numero dei pasti ha causato la riduzione del personale della mensa, ma la colpa non è da addebitare all'amministrazione e nemmeno alla ditta aggiudicataria dell'appalto.

IL PRESIDENTE chiede al Cons. Ilacqua se è soddisfatto della risposta.

IL CONS. ILACQUA si dichiara soddisfatta.

IL CONS. CUTUGNO interviene per fatto personale e rileva che sia lui che il Consigliere Pino Paolo non hanno voluto creare allarmismi, ma hanno agito nell'esercizio del loro mandato popolare. Precisa che il disagio evidenziato lo hanno appreso dalle insegnanti e dai genitori e chiede l'intervento del Presidente per l'accusa mossagli dall'assessore di voler creare allarmismi.

IL CONS. ILACQUA precisa che se ci fossero state lamentele, essendo rappresentate nel Consiglio d'Istituto, ne sarebbe venuta a conoscenza ed aggiunge che nel suo intervento ha espresso il proprio parere personale.

IL CONS. CAMPO prendendo spunto dall'interrogazione presentata dal Consigliere Ilacqua rileva che lo scorso anno è stato approvato il regolamento per la istituzione della commissione mensa per cui se la commissione venisse istituita vi sarebbe il modo per controllare il servizio. Evidenzia che il calo della richiesta dei pasti è un dato significativo che, a suo avviso, va analizzato per cui suggerisce di istituire un tavolo con i dirigenti scolastici per capire le motivazioni della rinuncia al servizio mensa.

L'ASS. TORRE comunica che si sono già attivati per l'istituzione della commissione. Per quanto riguarda la proposta di indagine sul motivo della riduzione dei pasti informa che l'indagine è stata già fatta, ma si tratta dell'autonomia gestionale dei dirigenti scolastici che hanno deciso di intraprendere una strada diversa.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che a proposito dell'interrogazione sui servizi scuolabus vi erano anche lamentele delle famiglie per la sospensione del servizio scuolabus sulla linea San Paolo –

Cannistrà; e sembra che il servizio sia stato sospeso perché non si è provveduto alla revisione del mezzo e, fra l'altro, si è lasciato scadere anche il termine dei 30 giorni concesso per regolarizzare il mezzo. Pertanto, chiede all'Amministrazione se intende adottare provvedimenti per capire quanto è successo e per cercare di tamponare alle esigenze di molte famiglie, fino a quando non verrà ripristinato il servizio con il veicolo in questione.

L'ASS. TORRE assicura che nel momento in cui il problema è stato posto all'attenzione dell'Amministrazione si è provveduto a riattivare il servizio interrotto.

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Pino Paolo.

IL PRESIDENTE pone in trattazione l'argomento iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Istanza del cittadino Imbesi Saverio datata 12/01/2016 e successiva datata 15/01/2016, relativa a presunta causa di incompatibilità del Consigliere Imbesi Salvatore per lite pendente. Esame atti" e rileva che sulla questione il Segretario Generale ha fatto uno studio approfondito e ha trasmesso una relazione a tutti i Consiglieri.

IL CONS. PERDICHIZZI sull'argomento desidera sentire il Segretario Generale.

IL CONS. MARZULLO chiede al Segretario Generale se ha chiesto sull'argomento un parere all'Assessorato agli Enti Locali.

IL CONS. BONGIOVANNI vorrebbe capire perché il punto all'ordine del giorno parla di esame atti, pertanto chiede cosa il Consiglio Comunale è chiamato a fare. A suo avviso, la procedura è diversa da quella che si è seguita fino ad ora. Ritiene che in questa seduta il Consiglio è chiamato a muovere la contestazione sulla base dell'informazione che si è avuta, per cui pensa che i pareri o la manifestazione di convincimenti relativa alla fondatezza o meno dell'istanza oggi siano fuori luogo. Sottolinea che ancora il Consiglio non ha contestato nulla. Chiede al Segretario Generale se è vero che oggi il Consiglio Comunale deve prendere atto della contestazione del cittadino e poi avviare la contestazione al Consigliere come prevede la normativa.

IL CONS. PINO PAOLO condivide quanto detto dal Consigliere Bongiovanni. Ritiene che correttamente andava fissato tempestivamente il Consiglio; il Consiglio contestava, se ve ne erano i presupposti, la causa di incompatibilità e solo dopo iniziavano i termini per le deduzioni da parte del Consigliere che può difendersi per sostenere il rigetto della richiesta del cittadino o nel caso in cui ravvisi l'ipotesi di incompatibilità può rimuoverla, quindi, questa è la procedura e solo dopo andava fissato un nuovo consiglio e a quel punto i consiglieri potevano esprimersi. Relativamente al parere espresso preventivamente dal Segretario Generale, concorda sul parere formulato dallo stesso in ordine al fatto che debba essere la persona fisica e che la società, nel caso di specie, essendo una società di capitali non vi possa essere incompatibilità in quanto agisce quale amministratore. Ritiene però che il Segretario Generale debba evidenziare che l'amministratore unico non è solo amministratore ma è anche socio, quindi come socio ha diritto secondo la quota del 33% al riparto degli utili. Continua precisando che da uno studio effettuato emerge che anche la qualità di socio non incide sulla incompatibilità, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che fa riferimento alla normativa nazionale; però gli sembra che il parere del Segretario Generale rimane fermo al fatto che non ci sia incompatibilità del consigliere comunale in quanto ha agito quale amministratore unico della società per cui ritiene che il parere del Segretario debba essere integrato considerando il consigliere

anche come socio in una società di capitale. Rileva che il ricorso dinnanzi al TAR è un ricorso contro il Comune, pertanto se il bene della società aumenta di valore è evidente che il socio come azionista ne trae un vantaggio per cui ritiene sia in contrasto l'interesse del Comune, l'interesse del cittadino e del Consigliere Comunale che deve controllare. Però, la norma da interpretare dice che anche il socio azionista non è incompatibile per cui ritiene che se il Segretario Generale è del parere che questo è l'indirizzo corretto lo deve esprimere esplicitamente nel parere.

IL CONS. PINO ANGELITA si associa a quanto detto dai consiglieri che l'hanno preceduta negli interventi perché da quello che gli consta la procedura seguita è stata irrituale, per cui chiede chiarimenti al Segretario Generale in merito all'iter procedurale che è stato seguito fino ad adesso; perché ai sensi della legge regionale 31/86 la prima contestazione dell'addebito deve essere fatta dal Consiglio Comunale, per cui il Consiglio Comunale non può pronunciarsi oggi sulla incompatibilità o meno.

IL CONS. PIRRI rileva che nella nota notificata ai Consiglieri si parla di s.r.l. per cui chiede chiarimenti in merito a quanto rilevato dal Consigliere Pino Paolo sulla società di capitale.

IL CONS. PINO PAOLO precisa che vi sono società di capitale e società di persone che possono avere forme diverse.

IL SEGRETARIO rileva che il Consiglio Comunale è stato convocato dal Presidente su sua autonoma iniziativa, anche perché ha riferito che qualche consigliere riteneva che fosse un atto dovuto convocare il Consiglio Comunale a seguito della segnalazione del cittadino. Aveva qualche perplessità nel condividere la convocazione del consiglio in ragione del fatto che all'istanza del cittadino, normata dal c. 8 dell'art. 14 della L.R. 31/86, occorreva richiedere la convocazione del Consiglio Comunale ove i Consiglieri avessero ritenuto sussistere fondamento di incompatibilità nell'istanza del cittadino, diversamente se nessuno eccepisce nulla non vede perché il Consiglio debba essere convocato.

A fondamento della sua convinzione, precisa che vi è stata una intensa attività di studio che da subito ha avviato così come si può evincere dalla relazione che ha fatto pervenire a tutti i Consiglieri Comunali.

In particolare ha invitato il Dirigente del I settore a verificare se agli atti dell'ufficio vi fossero documenti comprovanti il fondamento dei rilievi mossi nella denuncia del cittadino. Precisa che è stato fatto questo perché è dovere dell'ufficio, specie in questa materia che è assai delicata perché investe la legittimazione del consigliere a stare in Consiglio in mancanza della quale gli effetti negativi sarebbero evidenti perché potrebbero pregiudicare la legittimità degli atti e complessivamente la legittimità dell'azione amministrativa.

Aggiunge, inoltre, che l'azione ricognitiva che ha ritenuto di condurre, a suo avviso, era doverosa perché nell'esercizio delle funzioni di cui è titolare vi è quella di tentare di assicurare la correttezza dell'azione amministrativa e, in questa attività ricognitiva ha tratto conforto dalle posizioni che la Prefettura ha assunto nei suoi confronti, in altri Comuni quando vi sono stati casi simili, che lo stimolava a concludere le verifiche e poi informare l'organo (Consiglio Comunale) che è deputato ad assumere le determinazioni del caso.

Ribadisce che la sua azione sarebbe stata monca se non avesse, nel rispetto del giusto procedimento, richiesto spiegazioni al contro interessato sul contenuto di quelle istanze per sapere come stavano le cose. Assicura che ha proceduto alla verifica del fondamento giuridico di quanto il cittadino, Imbesi Saverio, sostiene. Il tutto è stato inserito in una relazione che rispetta tutti i passaggi burocratici fatti e si conclude con il suo parere.

Al Consigliere che suggeriva la richiesta di parere all'Assessorato Enti Locali risponde che non lo ritiene necessario, però la valutazione spetta al Consiglio Comunale.

Rileva, inoltre, che questo Consiglio Comunale circa sei mesi fa aveva votato la inesistenza di cause di incompatibilità di tutti i 30 consiglieri e poiché la lite pendente risale all' 11/7/2014, a suo avviso, il Consiglio e soprattutto tre consiglieri ne erano a conoscenza perché era stato conferito l'incarico a un legale quando erano amministratori per cui se vi era condizione di incompatibilità vi era anche quando hanno votato sei mesi fa. Dà lettura del comma 8 dell'art. 14 della L.R. 31/86.

Relativamente all'eccezione di irritualità, non ritiene si possa parlare di irritualità proprio perché si tratta dello status di un consigliere, di colui il quale è portatore di interessi collettivi, per cui bisogna necessariamente essere attenti e rigorosi e non si può pregiudicare, attraverso la dichiarazione di incompatibilità, il diritto all'esercizio delle funzioni di Consigliere Comunale che l'elettorato ha imputato al soggetto perché lo ha ritenuto meritevole di fiducia.

Ricorda che il diritto all'elettorato passivo rispetto a quello dell'elettorato attivo nasce ab initio compresso, infatti vengono elencate tutta una serie di cause che farebbero confliggere gli interessi dell'eletto con gli interessi del Comune. A sostegno della sua tesi richiama la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di appello che parlano di interpretazione letterale della norma nell'affrontare un caso simile a quello oggetto di esame in questa sede. Precisa che l'art. 10 comma 1 della succitata legge Regionale 31/86 parla di "*colui il quale ha lite pendente con il Comune...*". L'espressione, seguendo l'interpretazione letterale prevista dall'art. 12 delle preleggi, non può che riferirsi alla persona fisica. Osserva in questo senso il diverso atteggiarsi dei commi 1 n. 2 e n. 4 dell'art. 10 della predetta legge, laddove nel primo caso parla di colui che, come titolare, amministratore con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in appalti, mentre, nel secondo caso (comma 1, n. 4) usa la espressione "*colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo...*"

La giurisprudenza Costituzionale e di Cassazione si sono sempre espresse nel senso che le norme che restringono il diritto dell'elettorato passivo debbano essere di stretta interpretazione.

Per tutte le ragioni esposte, rileva che è pervenuto alla conclusione che la posizione del Consigliere Imbesi Salvatore fosse legittima e, comunque, immune da rilievi sulla incompatibilità della carica; ma appartiene alla autonomia del consiglio comunale sollevare ed eventualmente contestare, sulla base dell'istruttoria condotta, la sussistenza di una causa di incompatibilità per come sollevata dal cittadino e ciò richiederà un voto d'aula e poi le successive fasi previste dalla norma.

IL CONS. IMBESI in merito ai rilievi del Consigliere Pino Paolo che parlava di benefici che la società che rappresenta, in funzione al provvedimento all'esame del TAR, potrebbe avere precisa che questa ordinanza alla società che rappresenta non porta alcun beneficio e, a tal proposito illustra l'iter che il progetto oggetto del contenzioso ha fatto all'interno dell'Ente. Assicura che non vi è alcun arricchimento e che le opere realizzate sono state autorizzate con due concessioni edilizie ed il problema nasce per la mancata approvazione di una variante in corso d'opera. Assicura i Consiglieri che nelle sue funzioni di consigliere non può incidere su nulla perché le opere realizzate sono riconducibili alle norme vigenti. La funzione che svolge di consigliere comunale, al di là che la normativa prevede la non incompatibilità, non ha nessuna conflittualità perché oggi il Comune non deve fare nessun atto, sarà il TAR quando si pronuncerà a dire al Comune se ha sbagliato oppure dire alla ditta che deve ripristinare i luoghi per cui il problema non è questo e il Consiglio si deve pronunciare se esistono motivi di incompatibilità.

IL CONS. PINO PAOLO chiarisce al Consigliere Pirri il concetto sulla società di capitali e società di persone, precisando che tra le società di capitali vi è la forma della s.r.l. ma è sempre una società di capitali. Per quanto riguarda l'intervento del Segretario Generale, precisa di aver detto che è giusta

l'interpretazione data dal Segretario ma ha solo contestato l'iter, così come fatto dal Consigliere Bongiovanni e dal Consigliere Angelita Pino. Con riferimento al richiamo fatto dal Segretario alla delibera del 29/6/2015 relativa alla votazione della inesistenza di cause di incompatibilità contesta quanto affermato dal Segretario perché se non si è a conoscenza non si può segnalare nulla. Precisa di aver fatto riferimento alla questione del socio e non è entrato nel merito dell'ordinanza ma ha detto che dalla interpretazione letterale l'incompatibilità non c'è perché la norma parla di "*colui il quale ...*" come persona fisica e non come amministratore; e da quella che è l'interpretazione della sentenza 240/2008 si evince che neanche il socio è incompatibile ma, a suo avviso, in astratto un socio di società s.r.l. ai sensi dell'art. 2478 bis del codice civile se vi sono degli utili, dopo l'approvazione del bilancio, possono essere distribuiti tra i soci; quindi, il socio che ha degli utili in una società di capitali e fa una causa contro il Comune può essere compatibile e incompatibile a consigliere comunale visto che ha la doppia funzione di controllato e di controllore. La giurisprudenza dice che nemmeno il socio è incompatibile ma il Segretario Generale nella sua relazione non ne fa cenno per cui ritiene che, se il Segretario condivide quanto si evince dalla giurisprudenza, il parere vada integrato per la parte relativa alla figura del socio.

IL CONS. PINO GAETANO rileva che il Consiglio è convinto della compatibilità del Consigliere Imbesi, ma a nome del suo gruppo chiede che venga osservata scrupolosamente la procedura perché la mancata osservazione potrebbe dar luogo ad eventuali ricorsi, per cui si potrebbe poi riproporre il problema dal punto di vista procedurale.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che da quello che ha detto il Segretario Generale si evince che la procedura seguita finora è stata una sorta di istruttoria finalizzata a capire se procedere o meno con la contestazione, ma se la conclusione è questa non capisce perché è stato convocato il Consiglio. A suo avviso, bisogna procedere alla contestazione, poi approfondire e successivamente votare.

Inoltre, ritiene che il Segretario il medesimo approfondimento fatto per la figura dell'amministratore lo doveva fare per la figura del socio. Conviene con il Consigliere Pino Paolo che il titolare di quote in una società in astratto potrebbe avere un beneficio dall'esito del contenzioso; però in questo momento ritiene che la carica di Consigliere non può avere nessuna interferenza rispetto al giudizio, non può influire sia per motivi di ordine cronologico che per motivi di competenza.

Condivide l'intervento del Consigliere Pino Gaetano che invita a stare attenti alla procedura perché si rischia di invalidare o creare dei problemi per il futuro. Non condivide il richiamo fatto dal Segretario Generale alla delibera di conferimento dell'incarico legale per il giudizio di cui si parlava perché si tratta di conoscenza limitata da parte di coloro che hanno affidato l'incarico per il contenzioso proposto da un rappresentante legale della società che non può avere conflitto di interessi perché il rappresentante legale potrebbe essere un soggetto che non c'entra nulla con la società. Invita a valutare il tutto con la tempistica giusta e concorda che il parere del Segretario Generale debba essere completato con la parte relativa alla titolarità delle quote.

IL CONS. NANIA chiede se si dovranno fare tre Consigli Comunali sull'argomento e chiede, visto che le contestazioni sono state notificate così come le controdeduzioni, se sia possibile procedere alla deliberazione per evitare ulteriori spese per i consigli.

IL CONS. BONGIOVANNI rileva che in questa seduta non si può decidere la incompatibilità, prima bisogna predisporre la delibera per la contestazione e solo se viene bocciata la delibera sulla contestazione non si va avanti, altrimenti si avvia la procedura prevista dalla legge.

IL SEGRETARIO GENERALE condivide quello che ha detto il Consigliere Bongiovanni e in riferimento alla delibera di conferimento incarico al legale avverso il ricorso promosso davanti al TAR dalla Soc. Agrumigel precisa di aver fatto il richiamo per rafforzare la convinzione del Consiglio ad escludere la incompatibilità.

Sui rilievi mossi dal Consigliere Pino Paolo osserva che appare ovvio che quando si esaminano le cause di incompatibilità il Presidente o il Segretario debbano chiedere se qualcuno fra i consiglieri sia a conoscenza di cause di incompatibilità, di farlo presente poichè il consigliere non è tenuto a sapere e da qui nasce la doverosa istruttoria che l'ufficio deve condurre. Ha ritenuto corretto espletare un'istruttoria poichè sulla base di quello di cui si è a conoscenza si potrà valutare se formulare o meno le contestazioni; cioè se esistono condizioni per intraprendere un procedimento volto a contestare all'interessato l'incompatibilità. La valutazione spetta al consiglio e per questo, a suo avviso, il Consiglio deve essere posto nelle condizioni di conoscere quello che esiste agli atti.

Sulla questione "socio" precisa di non essere in grado di rispondere. Ribadisce che il suo giudizio si è fondato sull'interpretazione letterale della norma e in questo senso si è pronunciato ritenendo la compatibilità del Consigliere a rivestire la carica.

IL CONS. GITTO in merito alla questione si trova d'accordo con il Segretario Generale e poichè il Segretario dice che non vi sono condizioni di incompatibilità ritiene giusto che si seguano le procedure corrette e condivide il concetto del Consigliere Marzullo che rilevava l'esigenza di chiedere un parere all'Assessorato agli Enti Locali.

IL CONS. PINO ANGELITA propone ai Consiglieri di attenersi alla procedura e di passare nella seduta odierna alla formale contestazione dell'addebito, al di là dell'idea che ogni consigliere si è fatta sulla questione.

IL PRESIDENTE ritiene che in questa seduta bisogna decidere se avviare la contestazione.

IL CONS. PINO GAETANO rileva di aver capito che il Segretario ha prospettato l'ipotesi che se il Consiglio è convinto della compatibilità del Consigliere di archiviare e chiede se ciò si può fare e se non ci si espone a nessun tipo di ricorso, altrimenti sarebbe opportuno rinviare e avviare la contestazione.

IL CONS. PINO GAETANO precisa che il primo passaggio doveva essere la contestazione.

IL SEGRETARIO precisa che è stata fatta un'istruttoria per consentire al Consiglio di valutare se fare la contestazione o meno.

PINO GAETANO chiede se il Consiglio oggi può decidere di archiviare.

IL SEGRETARIO GENERALE risponde che bisogna porre ai voti la decisione.

IL CONS. BONGIOVANNI chiede se vi è pronta la delibera da votare che può essere solo una proposta di contestazione e chiede se si dovesse procedere in altro modo che valore vincolante potrebbe avere la decisione.

IL SEGRETARIO GENERALE precisa che, fermo restando che la proposta di delibera non vi è perché nessuno ha voluto proporre alcunchè, è stata notificata a tutti i consiglieri l'istanza e le note successive

e tutta l'istruttoria condotta per agevolare i consiglieri a poter valutare, sulla base di quegli atti, se proporre o meno la contestazione; nessuno fino alla convocazione del consiglio ha ritenuto di proporre alcun provvedimento né positivo, né negativo. La convocazione del Consiglio nasce perché il Presidente ha ritenuto di dover essere rigoroso in merito e ha deciso di affrontare la questione in aula, però occorre la proposta di delibera su cui votare per cui propone eventualmente un rinvio per poter predisporre una proposta, ma qualcuno la deve sottoscrivere.


IL CONS. BONGIOVANNI ritiene che quando si convoca un consiglio significa che vi deve essere già una proposta agli atti, che non c'è per cui manifesta massima disponibilità a sospendere la seduta per dare tempo agli uffici di predisporre la proposta di delibera, oppure visto che sulla questione c'è qualche perplessità, non sul merito ma sulla figura del socio, si potrebbe aggiornare a qualche giorno per avere modo di acquisire qualche parere in merito.

IL PRESIDENTE sospende la seduta per 10 minuti per una conferenza dei capigruppo per decidere il da farsi e poi riferire in aula. Sono le ore 14,13

Alle ore 14,30 il Presidente riapre la seduta e comunica che in conferenza dei capigruppo si è deciso di sospendere la seduta ed aggiornarla alle ore 15,30 per dare modo agli uffici di predisporre la proposta di delibera per la contestazione.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Abbate



Il Consigliere Anziano
Avv. David Bongiovanni



Il Segretario Generale
Dr. Santi Alligo



la presente è copia conforme all'originale

Li 12-02-2016

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 12-02-16 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 12-02 al 27-02-2016 come previsto dall'art. 11

è divenuta esecutiva il giorno _____

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale
